

*Costituisce condotta antisindacale l'ignorare quanto pattuito nel contratto d'istituto*

## **E guai al preside che impone l'ora di ricevimento agli insegnanti**

di Antimo Di Geronimo

Il preside che fa approvare dal collegio dei docenti una deliberazione in contrasto con le pattuizioni contenute nel contratto di istituto è responsabile per condotta antisindacale. Lo ha stabilito il Tribunale di Catania, che ha anche condannato il dirigente scolastico a pagare 1.950 euro di spese legali, più Iva e contributi previdenziali per l'avvocato.



**Il caso riguardava la cosiddetta ora di ricevimento.**

Vale a dire, l'ora in cui, per prassi, il docente riceve il genitore che manifesti la volontà di avere un colloquio privato con lui.

**Fino a qualche anno fa vigeva la prassi di costringere i docenti a rimanere un'ora in più a scuola, ogni settimana, anche se nessun genitore avesse manifestato la propria** volontà di ottenere un colloquio.

Tale prassi, palesemente illegittima, perché nel contratto della scuola non è previsto l'istituto della reperibilità, negli ultimi anni ha ceduto il passo alla soluzione più ragionevole dell'incontro previo appuntamento.

In buona sostanza, in quasi tutte le scuole, è stato preso atto che, per avere un colloquio bisogna essere almeno in due. E quindi prima di incontrarsi bisogna mettersi d'accordo con un certo anticipo. Il problema, dunque, è stato risolto individuando un'ora settimanale di disponibilità e vincolando la presenza del docente al preavviso del genitore.

In una scuola di Catania era stata adottata una soluzione identica. Ed era stato messo nero su bianco anche nel contratto di istituto. Il preside, però, aveva ritenuto di disattendere quanto aveva pattuito, ed aveva fatto approvare in collegio dei docenti una deliberazione affinché si ritornasse al vecchio regime della 19esima ora settimanale obbligatoria e senza retribuzione, con o senza genitori. Giova ricordare, peraltro, che la fonte degli obblighi dei docenti è il contratto di lavoro e in tale accordo nulla si rinviene circa la necessità di rimanere un'ora in più alla settimana anche se non ci sono genitori da ricevere. Di qui il ricorso al giudice del lavoro, da parte di una delle organizzazioni sindacali firmatarie, che si è concluso con la condanna del preside per condotta antisindacale. Il giudice ha accolto il ricorso argomentando che «la condotta del preside delegittimando la Rsu e le relative organizzazioni sindacali», si legge nella sentenza, «e ledendo l'immagine e il prestigio delle stesse nei confronti di tutti dipendenti della scuola convenuta, è evidentemente volta a limitare l'esercizio dell'attività sindacale degli Rsu e delle organizzazioni sindacali».

**Il preside che fa approvare dal collegio dei docenti una deliberazione in contrasto con le pattuizioni contenute nel contratto di istituto è responsabile per condotta antisindacale. Lo ha stabilito il Tribunale di Catania, che ha anche condannato il dirigente scolastico a pagare 1.950 euro di spese legali, più Iva e contributi previdenziali per l'avvocato.**

Il caso riguardava la cosiddetta ora di ricevimento.

Vale a dire, l'ora in cui, per prassi, il docente riceve il genitore che manifesti la volontà di avere un colloquio privato con lui.

Fino a qualche anno fa vigeva la prassi di costringere i docenti a rimanere un'ora in più a scuola, ogni settimana, anche se nessun genitore avesse manifestato la propria volontà di ottenere un colloquio.

Tale prassi, palesemente illegittima, perché nel contratto della scuola non è previsto l'istituto della reperibilità, negli ultimi anni ha ceduto il passo alla soluzione più ragionevole dell'incontro previo appuntamento.

In buona sostanza, in quasi tutte le scuole, è stato preso atto che, per avere un colloquio bisogna essere almeno in due. E quindi prima di incontrarsi bisogna mettersi d'accordo con un certo anticipo. Il problema, dunque, è stato risolto individuando un'ora settimanale di disponibilità e vincolando la presenza del docente al preavviso del genitore.

In una scuola di Catania era stata adottata una soluzione identica. Ed era stato messo nero su bianco anche nel contratto di istituto. Il preside, però, aveva ritenuto di disattendere quanto aveva pattuito, ed aveva fatto approvare in collegio dei docenti una deliberazione affinché si ritornasse al vecchio regime della 19esima ora settimanale obbligatoria e senza retribuzione, con o senza genitori. Giova ricordare, peraltro, che la fonte degli obblighi dei docenti è il contratto di lavoro e in tale accordo nulla si rinviene circa la necessità di rimanere un'ora in più alla settimana anche se non ci sono genitori da ricevere. Di qui il ricorso al giudice del lavoro, da parte di una delle organizzazioni sindacali firmatarie, che si è concluso con la condanna del preside per condotta antisindacale. Il giudice ha accolto il ricorso argomentando che «la condotta del preside delegittimando la Rsu e le relative organizzazioni sindacali», si legge nella sentenza, «e ledendo l'immagine e il prestigio delle stesse nei confronti di tutti dipendenti della scuola convenuta, è evidentemente volta a limitare l'esercizio dell'attività sindacale degli Rsu e delle organizzazioni sindacali».